

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 220

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LAUS

Disposizioni per l'istituzione di zone franche urbane in circoscrizioni o quartieri periferici delle città metropolitane

*Presentata il 13 ottobre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! Il tema del recupero e del rilancio delle periferie urbane è al centro del dibattito sulla qualità della vita e sulla riduzione del divario sociale. Per dare risposta a un tema di tale portata socio-economica è di tutta evidenza che non possano essere sufficienti limitati interventi *spot*, pur necessari, di manutenzioni quasi ordinarie o di restituzione di aree pubbliche comunque difficili da presidiare. Sono necessarie risposte di sistema che siano in grado di agire nel tempo e in profondità sulle cause delle difficoltà economiche che sono alla base di tali disagi.

È necessario immaginare e strutturare un vero e proprio piano per le periferie che stimoli l'occupazione e, attraverso questa, muova rilevanti leve per la loro riqualificazione.

Uno degli strumenti alla base di tale piano dovrebbe essere, così come prevede la presente proposta di legge, l'estensione

delle agevolazioni già previste per le regioni del Sud alle aree periferiche delle città metropolitane caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, attraverso la possibilità di creare nuove zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a trentamila. Per le micro e piccole imprese che avviano in tali zone l'attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, si prevede di applicare una serie di agevolazioni dirette a ridurre il carico fiscale e a sostenere l'occupazione, con una manovra che incida nel tessuto economico delle nostre città tenendole vive: per tali ragioni, nel caso delle micro aziende si pone il limite di dieci dipendenti, elevato a cinquanta per le piccole imprese, e, sempre al fine di mantenere i vantaggi fiscali, si prevede che i fatturati non superino, rispettivamente, 2 milioni e 10 milioni di euro.

Per le aziende che rientrano nei suddetti parametri si prevede il diritto all'esenzione totale delle imposte sul reddito imponibile fino a un massimo di 100.000 euro per i primi 5 anni (2023-2027) e all'esenzione ridotta al 60 per cento dal 2028 al 2032, al 40 per cento fino al 2034 e poi al 20 per cento per altri due anni. A questa misura si aggiungono l'esenzione

totale dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (sino a un valore della produzione di 300.000 euro da realizzarsi nella zona franca urbana tra il 2023 e il 2027) e dell'imposta municipale propria sugli immobili di proprietà e *in leasing* fino al 2025 ubicati nella zona franca urbana.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri periferici delle città metropolitane caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 3, nuove zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al primo periodo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al finanziamento di programmi di intervento e da ripartire ai sensi del comma 3.

2. Le piccole e microimprese che avviano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025, una nuova attività economica nelle nuove zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 3 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1:

*a)* esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

*b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque

periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2025, per i soli immobili siti nelle nuove zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbane.

3. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione delle nuove zone franche urbane nelle aree periferiche delle città metropolitane, sulla base di parametri socioeconomici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 1. Il CIPESS, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, dispone l'istituzione delle singole zone franche urbane, delimitandone il territorio e stabilendo l'importo del finanziamento destinato ai programmi di intervento di cui al comma 1.

